PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 97 del 22/08/2023

Proposta n. 1219/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE"

LA VICE-PRESIDENTE

Premesso che:

- la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica", all'art. 1, comma 2, lettera g), afferma il principio della piena utilizzazione da parte della collettività delle strutture scolastiche e dei connessi impianti sportivi, come precisato all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 12, comma 1 della medesima legge;
- la Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone riconoscono la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei ragazzi in età scolare, dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Per il conseguimento di tale scopo, la Provincia di Piacenza favorisce la fruizione della propria palestra da parte del Comune di Borgonovo Val Tidone, al fine di promuovere l'avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, le Polisportive, le Società, i Gruppi Sportivi e più in generale con la pluralità dei soggetti pubblici aventi le stesse finalità;
- è in scadenza, al 31/08/2023, l'accordo fra questa Provincia e il Comune di Borgonovo Val Tidone regolante l'utilizzo della palestra di proprietà della Provincia sita presso il campus scolastico provinciale secondario di secondo grado "A. Volta";

- nell'ambito del consolidato rapporto di pluriennale e proficua collaborazione istituzionale in atto fra la Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone, la Provincia si rende disponibile a concedere l'utilizzo della propria palestra al Comune di Borgonovo Val Tidone per lo svolgimento della pratica sportiva in orario extra-scolastico, così come l'utilizzo dell'appartamento (ex casa del custode) situato al piano rialzato della medesima palestra, non utilizzato e non utilizzabile a fini scolastici in considerazione del suo posizionamento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare l'utilizzo della palestra e dell'appartamento di proprietà provinciale, di approvare l'allegato schema di accordo, di cui si riportano di seguito le clausole principali:

- la Provincia di Piacenza concede al Comune di Borgonovo Val Tidone l'utilizzo in orario extra-scolastico della palestra di proprietà della Provincia sita nel Comune di Borgonovo Val Tidone all'interno del campus scolastico provinciale secondario di secondo grado "A. Volta" comprensiva del campo esterno da basket e pallavolo;
- unitamente alla palestra la Provincia concede l'utilizzo dell'appartamento, non utilizzato a fini scolastici, collocato al piano primo della medesima palestra al fine dell'installazione di uffici di realtà sportive;
- i costi legati delle utenze rimangono inizialmente a carico della Provincia; successivamente il Comune dovrà corrispondere alla Provincia, a titolo di rimborso, le spese relative ai consumi orari ad esso imputabili come disciplinato all'art. 9 dell'accordo;
- l'accordo ha durata triennale, dal 01/09/2023 al 31/08/2026, fatti salvi i casi di eventuale cessazione anticipata in caso di violazione delle disposizioni previste dall'accordo medesimo;

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di concludere le procedure per pervenire alla sottoscrizione del testo dell'accordo e poter pianificare l'attività sportiva dell'anno scolastico venturo;

Considerato altresì che l'art. 13, comma 3 del nuovo Statuto dell'Ente dispone che i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Visto il verbale dell'ufficio elettorale prot. prov. n. 28548 del 25/09/2022 che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente della Provincia avvenuto il 10 ottobre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Richiamato il Decreto presidenziale n. 30 del 26/10/2022 con il quale la Presidente della Provincia ha conferito alla sottoscritta il ruolo di Vice-Presidente;

Sentito il Segretario generale;

Visti il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti" – "*Istruzione e formazione, Relazioni con il Pubblico e con gli Enti Locali"* e dal Dirigente del Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti", in ordine alla regolarità contabile del presente

provvedimento;

Visti:

- lo Statuto dell'ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- la L. 23/1996;
- il Regolamento di organizzazione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

1. di approvare lo schema di accordo **allegato** al presente provvedimento, avente ad oggetto l'utilizzo, tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone, della palestra di proprietà provinciale sita nel Comune di Borgonovo Val Tidone all'interno del campus scolastico provinciale secondario di secondo grado "A. Volta" (comprensiva del campo esterno da basket e pallavolo) e dell'appartamento, non utilizzato a fini scolastici, collocato al piano primo della medesima palestra;
2. che il presente provvedimento è da intendersi immediatamente esecutivo all'atto della sua sottoscrizione, per le motivazioni in premessa indicate.

LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

CALZA PATRIZIA

con firma digitale

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

PROVINCIA DI PIACENZA

ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETÀ PROVINCIALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Premesso che:

- la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica", all'art. 1, comma 2, lettera g), afferma il principio della piena utilizzazione da parte della collettività delle strutture scolastiche e dei connessi impianti sportivi, come precisato all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 12, comma 1 della medesima legge;
- la Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone riconoscono la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei ragazzi in età scolare, dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Per il conseguimento di tale scopo, la Provincia di Piacenza favorisce la fruizione del proprio impianto sportivo da parte del Comune di Borgonovo Val Tidone, al fine di promuovere l'avviamento alla pratica sportiva in collaborazione con le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, le Polisportive, le Società, i Gruppi Sportivi e più in generale con la pluralità dei soggetti pubblici aventi le stesse finalità.

Tutto ciò premesso,

TRA

- **Provincia di Piacenza** (di seguito denominata per brevità "Provincia"), con sede legale in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, Codice Fiscale 00233540335, rappresentata da ……., nato a…… il ……., in qualità di ……., domiciliato per la carica presso la stessa sede della Provincia,

E

il **Comune di Borgonovo Val Tidone** (di seguito denominato per brevità "Comune"), con sede legale in Borgonovo Val Tidone (PC), P.zza Garibaldi 18, Codice Fiscale 00216470336, rappresentato da ……., nato a ……. il ……., in qualità di ……, domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune,

- richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Borgonovo Val Tidone n. ……. del ….. con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo;
- richiamato il Provvedimento del Vice-Presidente della Provincia di Piacenza n. …. del …… con la quale è stato approvato il medesimo schema di accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente accordo ha durata triennale, dal 01/09/2023 al 31/08/2026, fatti salvi i casi di eventuale cessazione anticipata in caso di violazione delle disposizioni previste dal presente accordo. La Provincia e il Comune potranno altresì recedere in ogni momento dal presente accordo, a seguito di fatti o circostanze sopraggiunti che non consentano la continuazione del rapporto.

La Provincia e il Comune potranno comunque proporre integrazioni e/o modifiche al testo del presente accordo nel corso del periodo di cui al comma precedente. Tali integrazioni e/o modifiche verranno approvate dai singoli Enti secondo le forme previste dai relativi ordinamenti, previa definizione, di concerto, del testo delle integrazioni e/o modifiche.

Art. 2

La Provincia concede al Comune di Borgonovo Val Tidone l'utilizzo in orario extra-scolastico della palestra di proprietà della Provincia sita nel Comune di Borgonovo Val Tidone, in Via G. Galilei n. 1, presso la seguente struttura:

- Polo scolastico "Alessandro Volta" (n. 1 palestra comprensiva del campo esterno da basket e pallavolo).

Unitamente alla palestra la Provincia concede l'utilizzo dell'appartamento, non utilizzato a fini scolastici, collocato al piano primo della palestra al fine dell'installazione di uffici di realtà sportive.

Si precisa che le strutture indicate sono concesse al Comune nei limiti della loro effettiva utilizzabilità, tenuto conto di eventuali interventi di adeguamento da svolgersi sulle strutture medesime, anche attraverso le risorse assegnate alla Provincia di Piacenza nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"). Il Comune, e i singoli assegnatari delle strutture, non potranno avanzare alcuna pretesa, neppure economica, nei confronti della Provincia per i conseguenti periodi di non utilizzabilità.

Art. 3

Il Comune, rimanendo garante dell'utilizzo prioritario e vincolante delle strutture provinciali in conformità alla loro destinazione d'uso, assume la gestione della palestra della Provincia (e del relativo campo esterno) in orario extrascolastico. Si precisa che l'appartamento collocato al piano primo della palestra non è invece utilizzato a fini scolastici ed è dunque concesso in via esclusiva, fermo restando l'obbligo di non creare interferenze con l'attività scolastica.

Per orario extrascolastico si intende l'orario che residua dall'utilizzo istituzionale e quindi non più necessario allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica e delle attività sportive, anche straordinarie e in orario pomeridiano, della scuola secondaria di secondo grado della Provincia.

Art. 4

Allo scopo di consentire l'utilizzazione integrata della palestra provinciale (e del relativo campo esterno), prima dell'avvio di ogni anno scolastico la Provincia trasmetterà al Comune il calendario delle ore di utilizzo scolastico delle strutture.

Sulla base di tale orario il Comune gestirà, nel modo che riterrà più idoneo, il monte ore extrascolastico, trasmettendo alla Provincia un calendario indicante le società sportive individuate quali utilizzatrici, i mesi dell'anno e le ore di utilizzo ripartite sui giorni della settimana. Il Comune dovrà altresì indicare le società sportive individuate quali utilizzatrici dell'appartamento collocato al piano primo della palestra.

Tale calendario dovrà essere trasmesso alla Provincia per l'assenso di quest'ultima e affinché la Provincia predisponga la fornitura dei servizi tecnologici necessari.

Art. 5

Il Comune garantirà con la propria direzione ed organizzazione, in orario extrascolastico, la fruizione della palestra provinciale (e del relativo campo esterno) a terzi, quali le Federazioni sportive del C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva, le Polisportive, le Società, le Associazioni e i gruppi sportivi, che ne facciano richiesta al Comune medesimo.

Il Comune è responsabile in esclusiva dell'istruttoria e dell'accoglimento delle istanze di utilizzo della palestra provinciale (e del relativo campo esterno) nonché dell'appartamento collocato al piano primo della palestra, tenuto conto che i soggetti richiedenti devono avere per finalità lo svolgimento di attività sportive, formative e ricreative senza fini di lucro.

Rimane stabilito in ogni caso e per tutti i soggetti coinvolti che l'utilizzo delle strutture è subordinato alle attività risultanti compatibili con le caratteristiche delle strutture medesime e all'osservanza delle prescrizioni contenute dell'allegato *sub* 1 "*Disposizione per il corretto utilizzo delle strutture sportive e delle relative attrezzature di proprietà della Provincia di Piacenza*", il quale costituisce parte integrante del presente accordo. In particolare, i soggetti utilizzatori dovranno firmare, per presa visione e accettazione, il testo del presente accordo e il richiamato allegato *sub 1*.

Art. 6

La Provincia è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo, da parte dei soggetti autorizzati dal Comune, delle strutture di cui all'art. 2 e delle relative attrezzature, sia in caso di danni a persone sia in caso di danni a cose.

Al riguardo, come indicato al punto 14) dell'allegato *sub* 1 al presente accordo, al fine di accedere alle strutture, i concessionari assicurano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, stipulata con primaria compagnia assicuratrice.

Le strutture potranno essere utilizzate nei limiti previsti dal relativo Certificato di Prevenzione Incendi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo non conforme.

I soggetti utilizzatori si obbligano comunque espressamente a manlevare e tenere indenni la Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone, anche in caso di franchigie e scoperti.

Art. 7

La Provincia metterà a disposizione un registro presso la palestra provinciale, sul quale la scuola secondaria di secondo grado si impegna a iscrivere eventuali danni significativi riscontrati al momento dell'ingresso alla palestra e a darne comunicazione alla Provincia al fine dell'individuazione del responsabile e dei conseguenti obblighi di ripristino.

Per danni significativi si intendono danni alle strutture sportive (quali, a mero titolo esemplificativo, danneggiamenti alla pavimentazione) e alle relative attrezzature (quali, a mero titolo esemplificativo, rottura di un tabellone della pallacanestro o di una finestra).

In ogni caso, i concessionari si impegnano a segnalare repentinamente al Comune, il quale riferirà alla Provincia, eventuali danni arrecati alle strutture provinciali.

Art. 8

I concessionari utilizzatori della palestra provinciale (e del relativo campo esterno) si impegnano, al termine dell'utilizzo della palestra (e del relativo campo esterno), alla sistemazione dei luoghi e alla relativa pulizia. È altresì a carico dei concessionari la pulizia dell'appartamento collocato al piano primo della palestra.

Le aperture e le chiusure delle strutture verranno gestite direttamente dai concessionari.

Art. 9

Alla Provincia è fatto carico di provvedere inizialmente alle spese relative ai consumi orari per il riscaldamento, la fornitura di energia elettrica e di acqua, necessari per l'utilizzo delle strutture; il Comune dovrà corrispondere alla Provincia, a titolo di puro rimborso, le sole spese relative ai consumi orari ad esso imputabili, come segue:

- le spese per la fornitura di calore, energia elettrica ed acqua potabile verranno addebitate al Comune di Borgonovo Val Tidone sulla base dei puri costi sostenuti risultanti agli atti. La Provincia di Piacenza, al fine di ottenere i rimborsi dei consumi, inoltrerà, una volta all'anno entro il 30 di settembre, formale richiesta al Comune di Borgonovo Val Tidone, completa dei giustificativi di spesa;
- il Comune di Borgonovo Val Tidone dovrà provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In particolare le spese per le utenze verranno ripartite come di seguito specificato:

- per il riscaldamento verranno conteggiate sulla base degli orari di utilizzo come risultanti dalla contabilità del contratto "Servizio Energia" in essere presso la Provincia di Piacenza;
- per l'energia elettrica i consumi rilevati dal contatore divisionale installato sulla linea della Palestra, verranno suddivisi sulla base degli orari di utilizzo tra la Provincia e il Comune di Borgonovo Val Tidone. Il costo unitario da applicare ai consumi sarà quello risultante dalle bollette;
- per l'acqua potabile, poiché il contatore è in comune con l'Istituto Scolastico, il calcolo convenzionale del consumo da addebitare all'utilizzo della Palestra, è pari al 40% del consumo complessivo. Il consumo così ottenuto verrà poi suddiviso sulla base degli orari di utilizzo tra la Provincia e il Comune. Il costo unitario da applicare ai consumi sarà quello risultante dalle bollette.

La Provincia provvederà a propria cura e spese alla programmazione e all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra provinciale. Si precisa che la Provincia non provvederà all'esecuzione di eventuali lavori richiesti dai concessionari utilizzatori della palestra laddove siffatti lavori, a insindacabile giudizio della Provincia, non siano funzionali all'utilizzo della palestra medesima ai fini della conduzione delle attività scolastiche di educazione fisica. Le medesime previsioni trovano applicazione anche rispetto al campo di basket e pallavolo esterno alla palestra.

L'appartamento posto al piano primo della palestra viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, rimanendo in capo ai concessionari gli interventi di manutenzione ordinaria nonché l'esecuzione degli interventi necessari per l'allestimento degli spazi.

L'esecuzione di lavori o eventuali installazioni all'interno delle strutture, da parte dei concessionari, è subordinata all'autorizzazione scritta della Provincia e, in ogni caso, all'assunzione diretta dei relativi costi e delle connesse responsabilità da parte dei concessionari medesimi.

Art. 10

Il Comune, durante le manifestazioni sportive aperte al pubblico e organizzate nella palestra provinciale, si impegna a promuovere l'immagine della Provincia, dandone adeguato rilievo nelle forme concordate con la Provincia.

Ad ogni buon conto, si precisa che la palestra provinciale potrà essere utilizzata per lo svolgimento delle attività sportive di un soggetto anche in esclusiva (Federazione sportiva del C.O.N.I., Ente di promozione sportiva, Polisportiva, Società, le Associazione o gruppo sportivo), ivi incluso lo svolgimento di partite in cui sia parte tale soggetto.

È escluso lo svolgimento di tornei e di eventi sportivi differenti da quelli indicati al comma precedente, organizzabili solo previa autorizzazione scritta della Provincia.

Art. 11

Le spese per l'eventuale registrazione del presente accordo in caso d'uso saranno, in parti uguali, a carico della Provincia e del Comune.

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti e agli usi, in quanto compatibili.

Le comunicazioni relative alla gestione del presente accordo dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:

- Provincia di Piacenza, ufficio "Istruzione", PEC provpc@cert.provincia.pc.it;
- Comune di Borgonovo Val Tidone, ufficio "Sport", PEC protocollo.borgonovo@legalmail.it.

Si precisa che la tenuta dei rapporti con i concessionari della palestra provinciale è in carico esclusivo al Comune di Borgonovo Val Tidone. Del pari, la gestione dei rapporti con la scuola secondaria di secondo grado "A. Volta" è in carico esclusivo alla Provincia di Piacenza.

Letto, approvato e sottoscritto. Piacenza, __/__/2023

per il Comune di Borgonovo Val Tidone:

per la Provincia di Piacenza:

Allegato 1

PROVINCIA DI PIACENZA

DISPOSIZIONE PER IL CORRETTO UTLIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

1) È vietato fumare nella palestra, negli spogliatoi, nei locali di servizio e nelle pertinenze nonché nell'appartamento al piano primo della palestra.

2) È consentita la pratica della attività sportive non pregiudizievoli per l'integrità e la funzionalità delle strutture, e in particolare delle seguenti:

   - Pallavolo;
   - Pallacanestro;
   - Ginnastica;
   - Danza;
   - Atletica leggera (con esclusione delle pratiche di lancio).

3) È vietata la pratica delle attività sportive che prevedono di calciare la palla con i piedi (calcio e calcetto), ad eccezione dell'attività riservata a bambini di età inferiore ai 10 anni che dovranno utilizzare calzature prive di tacchetti.

4) È vietato il gioco della pallamano.

5) È vietata la pratica del pattinaggio a rotelle.

6) È vietata la pratica del baseball.

7) È fatto obbligo di utilizzare sempre calzature idonee alle pratiche sportive consentite e provviste di suole con caratteristiche tali da non arrecare danni alle pavimentazioni.

8) È fatto obbligo di avere la massima cura e controllo degli spogliatoi, dei servizi e delle attrezzature in dotazione.

9) È fatto obbligo di utilizzare con la massima cura le attrezzature e di riporle dopo l'uso. È vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà dell'istituto scolastico, fatto salvo diverso accordo con l'istituto medesimo.

10) Il deposito di eventuali attrezzature di proprietà dei concessionari dovrà avvenire nei luoghi idonei allo scopo, individuati previo accordo con l'istituto scolastico utilizzatore della palestra. È in ogni caso vietato introdurre attrezzature non consone ai luoghi.

11) È vietata l'esecuzione di lavori e di altri interventi all'interno delle strutture, senza previa autorizzazione scritta della Provincia di Piacenza.

12) Gli utenti e i concessionari delle strutture saranno direttamente e personalmente chiamati a rispondere di ogni eventuale danno arrecato ai locali e alle attrezzature, provvedendo con massima sollecitudine ai necessari ripristini e rimborsando alla Provincia di Piacenza i costi sostenuti per gli eventuali ripristini dalla medesima effettuati.

13) Le strutture possono essere utilizzate nei limiti previsti dal relativo Certificato di Prevenzione Incendi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo non conforme.

14) La Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone sono espressamente esentati da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o a cose intervenuti durante l'utilizzo delle strutture provinciali. A tal fine, per accedere alle strutture di proprietà della Provincia di Piacenza i concessionari assicurano di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O, stipulata con primaria compagnia assicuratrice. I concessionari si obbligano comunque espressamente a manlevare e tenere indenni la Provincia di Piacenza e il Comune di Borgonovo Val Tidone, anche in caso di franchigie e scoperti.

In caso di danneggiamenti o di eventuali reiterate inadempienze a quanto sopra disposto, la Provincia di Piacenza, oltre ad esigere il risarcimento dei danni ai sensi del precedente punto 12), si riserverà la facoltà di inibire l'uso delle strutture provinciali a tempo indeterminato.

PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
"Istruzione, Formazione, Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli Enti Locali"
Dirigente: Dott.ssa Angela Toscani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1219/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 21/08/2023

Sottoscritto dalla Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio "Edilizia e Servizi tecnologici"
Dirigente: Dott. Ing. Jonathan Monti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 1219/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE" si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Piacenza li, 21/08/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Dirigente: Dott.ssa Angela Toscani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1219/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE" si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li, 21/08/2023

Sottoscritto dalla Dirigente
TOSCANI ANGELA
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 97 del 22/08/2023

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "ACCORDO FRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E IL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGONOVO VAL TIDONE".

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 22/08/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale